



Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro

D.R. n. 168

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, inerente al "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 di Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici, emanato con il D.R. n. 1466 del 09.11.2021 e modificato con D.R. n. 1514 del 22/10/2024;
- RAVVISATA la necessità di modificare l'art. 26, del succitato Regolamento al fine di adeguare il contenuto del medesimo Regolamento ai dettami del Decreto Ministeriale n. 930 del 29.07.2022 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 25.11.2025, con la quale, è stata approvata, sub-conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la sopra citata modifica dell'art. 26 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 22.12.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta di



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

modifica dell'art. 26 del medesimo Regolamento

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

L'art. 26 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici è modificato come di seguito riportato:

| Art. 26, del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici in atto vigente. | <u>Proposta di modifica</u> dell'art. 26, comma 2 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici |
|---|--|
| <p>Art. 26 - Incompatibilità</p> <p>1. Per tutta la durata della formazione specialistica al laureato in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.</p> <p>2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati e Master in Italia o all'estero</p> | <p>Art. 26 - Incompatibilità e Doppia Iscrizione</p> <p>1. Per tutta la durata della formazione specialistica al laureato in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.</p> <p>2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati e Master in Italia o all'estero compatibile con la contemporanea iscrizione a Dottorati e Master.</p> <p><i>Su istanza dello specializzando, il consiglio con delibera motivata può autorizzare lo/la Specializzando/a a iscriversi o a continuare la frequenza al Master o al Dottorato, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento a tempo pieno delle attività formative della Scuola di Specializzazione.</i></p> |


Art. 2

Il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

05 feb. 2020


Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda